



agenzia regionale per il  
DIRITTO ALLO STUDIO

c.f./p.iva 01241240322

www.ardis.fvg.it

direzione@ardis.fvg.it

ardis@certregione.fvg.it

Decreto n° 1026/ARDISSTRIESTE del 30/06/2022

Adesione alla Convenzione per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Lotto 1  
CIG 83593387F0 - CIG derivato 9287948129

### **La Responsabile delegata di posizione organizzativa**

#### **VISTI:**

- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.;
- il decreto n. 123 del 31/01/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa “Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali” alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere dal 01/02/2022 e fino al 29/02/2024;
- il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l’altro, l’attribuzione delle relative deleghe;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a);
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**Premesso che:**

- l’ARDIS - Agenzia regionale per il Diritto allo Studio è stata istituita con l’articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2012, n.16 “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione” ed in essa sono confluiti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, gli Erdisu di Trieste e Udine;
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in epigrafe “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”, dispone che, “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (...);
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.81/15, le Pubbliche Amministrazioni possono far ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 30 e seguenti dello stesso D.Lgs. 81/2015, attraverso l’attivazione di contratti con agenzie appositamente autorizzate;

**Dato atto che:**

- l’art. 9 c. 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 dispone che “a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
- per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;
- per l’Ardis vi è la mancanza di una spesa storica di riferimento, non avendo questa sostenuta, in nessuno dei due periodi considerati dalla norma di cui sopra, alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile, in conseguenza dell’istituzione di un nuovo ente a seguito della fusione di due enti regionali;

**Visto** l’art. 67 della L.R. 18/96 in forza del quale alla Giunta regionale compete l’emanazione di direttive nell’esercizio del potere di vigilanza sugli enti regionali;

**Richiamata** la D.G.R. n. 578 del 16/04/2021 nella quale viene preso atto dell’Accordo Stato – Regione Friuli Venezia Giulia, stipulato in data 25/02/2019, in riferimento ai principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, recepito dalla L.R. 19/2019, letto in combinato disposto con le norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel D.Lgs. 154/2019 al fine del superamento delle regole di

contenimento per quanto riguarda il personale assunto dagli enti strumentali con le forme di lavoro flessibile, la cui spesa grava sui rispettivi bilanci degli enti stessi;

**Preso atto** che la succitata delibera autorizza gli enti strumentali alla stipula di contratti di lavoro flessibile nel limite pari al 20% della dotazione organica complessiva, in considerazione dell'impossibilità di garantire la copertura dei fabbisogni di personale ed il necessario turn-over a causa del ritardo nell'espletamento delle procedure concorsuali, dovuta alla situazione emergenziale da Covid-19;

**Verificato** che nell'atto suddetto è indicato in 8 il numero di unità assegnabili ad Ardis, sulla base delle esigenze manifestate ovvero ritenute prioritarie;

**Visto** l'art. 37 dello stesso D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere ad effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

**Richiamata** la Convenzione che in data 12/03/2021 è stata stipulata tra il Servizio centrale unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia e la società RANDSTAD ITALIA S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 26/2014;

**Richiamata**, altresì, la normativa di riferimento e, in particolare, il D.lgs. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, il D.lgs. 81/2015 avente ad oggetto la disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni e il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

**Dato atto** che:

- sussiste la necessità di acquisire, mediante adesione alla suddetta Convenzione, 8 figure professionali con profili tecnici e amministrativi, ascrivibili alle categorie C1 e D1, fino al 31.12.2023, per una spesa complessiva massima pari ad euro 390.000,00 (IVA sul margine di agenzia compresa);
- detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni future ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall'Ardis, riservandosi quest'ultima la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l'attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;
- il valore di ogni singolo contratto di somministrazione sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste in considerazione dell'effettivo fabbisogno di organico;
- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Agenzia uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevi delle risorse necessarie nei vari servizi dell'ente, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;
- l'importo stimato del costo del servizio pari ad euro 390.000,00 trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;

**Vista** la richiesta preliminare di fornitura n. 1768 trasmessa a Randstad Italia s.p.a. in data 24/06/2022 per il tramite del portale CUCSA;

**Ritenuto**, pertanto, di aderire alla citata Convenzione a decorrere dalla sottoscrizione per accettazione del relativo ordinativo di fornitura, per un importo complessivo massimo di euro 390.000,00, per l'acquisizione di n. 8 contratti di lavoro somministrato;

**Visto** il DURC con validità fino al 06/10/2022;

**Visto** il CIG derivato 9287948129, rilasciato dall'ANAC;

**Visto** il documento sulla tracciabilità finanziaria reso nell'ambito della Convenzione;

**Verificato** che la spesa complessiva per il suddetto servizio pari a euro 390.000,00 iva inclusa trova copertura sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;

**Ritenuto**, inoltre, di procedere all'impegno presunto della spesa sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 per un totale di euro 90.000,00 a copertura della spesa fino al 31/12/2022;

**Dato atto** che la data di scadenza del debito è nel 2022;

### **Decreta**

1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Convenzione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Lotto 1, sottoscritta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione FVG, con la RANDSTAD ITALIA S.p.A. con sede a Milano via Lepetit, 8/10, 20124 Milano, c.f/p. iva 12730090151;
2. di stabilire, per il servizio di che trattasi, il limite massimo spendibile di euro 390.000,00, IVA di agenzia compresa, con copertura della spesa complessiva sulla Missione 4, Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
3. di impegnare, attestata la necessaria copertura della spesa sulla Missione 4 Programma 4, Cap. 1030 "Lavoro temporaneo" del Bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 l'importo di euro 90.000,00, IVA di agenzia compresa, a copertura del costo del servizio fino al 31/12/2022;
4. di prendere atto che le obbligazioni assunte vengono a scadere nel 2022;
5. di procedere con distinti ordinativi all'individuazione di un massimo di 8 unità di figure professionali opportunamente selezionate e la cui idoneità è stata verificata con esito positivo a copertura del fabbisogno occupazionale dell'Ardis;
6. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ARDiS ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. 133/2013.

La Responsabile delegata di posizione organizzativa  
dott.ssa Alessandra Coceani  
(firmato digitalmente)

Referente istruttoria: Lucia Dri